

Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Scorzè



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-TER DEL
D.LGS. 152/2006 PER ASSOGGETTAMENTO
DELL'INSTALLAZIONE DI SCORZÈ AI TITOLI III E III-
BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 PER LE
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
DI MATERIE PRIME VEGETALI**

**SCHEDA A - ALLEGATO A20 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Committente:



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Via Kennedy, 65 - 30037 Scorzè

Redattore:



Aplus S.r.l.
Via San Crispino, 46
35129 Padova (PD)



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 3127 / 2022

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3. DITTA: ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. C.F. 00593710247 IMPIANTO: COMUNE DI SCORZE' VIALE KENNEDY 65 - SEDE LEGALE: COMUNE DI SCORZE' VIALE KENNEDY 65. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 21986 DEL 15.04.2022.

- Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3/01/2019, così come modificato con decreti n.51 del 07.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale delle aree "Tutela Ambientale e Protezione Civile" al dott. Massimo Gattolin;
- vii. la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

- viii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco Metropolitano n.90 del 29.12.2019, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019, n. 28 del 19.03.2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii. con decreto n. 5 dell' 11.03.2022, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24/06/2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO, comprensivo delle misure del PTPCT:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Giulia Adolfo (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara che con atto prot. n. 45194/2022 del 04.08.2022 è stata individuata la dott.ssa Giulia Adolfo quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario in riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Vista le seguente normativa in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell'ambiente;

Premesso che:

- i. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

- ii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.";

Premesso che:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Premesso che:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua questa Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 "Autorità competenti per la valutazione di incidenza" dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Visto che:

- i. con prot. n. 21986 del 15.04.2022 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A., con sede legale in Comune di SCORZE' - Viale Kennedy 65, C.F. 00593710247, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2, per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente sito in Comune di SCORZE' – Viale Kennedy 65;
- ii. con note acquisite agli atti con prot. n. 45468 del 05.08.2022, n. 56483 del 29.09.2022 e n. 62535 del 25.10.2022 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06 relativi alla citata autorizzazione n. 21986/2022;
- iii. con medesimo prot. n. 56483 del 29.09.2022 la ditta ha comunicato la diversa portata rispetto a quella autorizzata del camino n.E_{PB}37 rilevata in occasione dell'effettuazione delle analisi di avvio del medesimo camino;
- iv. con nota prot. n. 60224 del 17.10.2022 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per l'aggiornamento del provvedimento prot. n. 56483/2022 a seguito dell'aumento di portata del camino n.E_{PB}37, nonché al fine di correggere alcune imprecisioni rilevate nel testo del provvedimento stesso;
- v. la ditta in oggetto non ha presentato a quest'Amministrazione alcuna osservazione in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento sopra citato;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. nello stabilimento sono presenti:
 - medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. gg-bis,
 - impianto termico civile avente potenza termica superiore a 3 MW che, ai sensi del Titolo 2 parte V del D.Lgs. 152/2006 – art 282, viene sottoposto alle disposizioni del Titolo 1 della parte V, relative ai medi impianti di combustione;
- iv. i medi impianti di combustione afferente ai camini n. E_{CT1}, E_{CT2}, E_{CT3} già rispettano i limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e non sono soggetti, pertanto, all'adeguamento con le tempistiche previste all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- v. con determina del Dirigente dell'Area Ambiente prot. n. 57962 del 25.10.2021 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza relativa dell'intervento presentato dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 56312 del 18.10.2021;

Preso atto che con prot. n. 20446 del 07.04.2022 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 14.02.2023, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia prot. n. 21986 del 15.04.2022 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A., con sede legale in Comune di SCORZE' - Viale Kennedy 65, C.F. 00593710247 e impianto sito in Comune di SCORZE' – Viale Kennedy 65 al fine di aggiornare la portata del camino n. E_{PB37} e di correggere alcune imprecisioni rilevate nel testo del provvedimento prot. n. 21986/2022.

3

L'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 29.09.2031** e decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

4.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 281 comma 1 lett. a) b) c) e 269 comma 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica sostanziale dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con la numerazione di seguito indicata:

Reparto produzione bottiglie: E_{PB1}, E_{PB3}, E_{PB4}, E_{PB5}, E_{PB6}, E_{PB7}, E_{PB8}, E_{PB15}, E_{PB22}, E_{PB23}, E_{PB26}, E_{PB27}, E_{PB28}, E_{PB29}, E_{PB30}, E_{PB31}, E_{PB32}, E_{PB33}, E_{PB34}, E_{PB35}, E_{PB37};
Area produzione bevande: E_{BE1}, E_{BE2}, E_{BE4}, E_{BE7}, E_{BE8}, E_{BE9}, E_{BE11}, E_{BE12}, E_{BE13};
Area imbottigliamento mezzanino: E_{ME1}, E_{ME2}, E_{ME10}, E_{ME11}, E_{ME12}, E_{ME14}, E_{ME16}, E_{ME19}, E_{ME20}, E_{ME22}, E_{ME25}, E_{ME26}, E_{ME27}, E_{ME28}, E_{ME29}, E_{ME30}, E_{ME31}, E_{ME32};
Area imbottigliamento 66: E₆₆₁, E₆₆₂, E₆₆₃, E₆₆₄, E₆₆₅, E₆₆₆, E₆₆₇, E₆₆₈, E₆₆₉, E₆₆₁₂, E₆₆₂₄, E₆₆₂₅, E₆₆₂₆, E₆₆₂₇;
Area imbottigliamento vetro: E_{VE1}, E_{VE10}, E_{VE12};
Area imbottigliamento 2 – 3: E₂₋₃₁, E₂₋₃₉, E₂₋₃₁₀, E₂₋₃₁₁, E₂₋₃₁₂, E₂₋₃₁₃, E₂₋₃₁₄, E₂₋₃₁₇, E₂₋₃₁₈, E₂₋₃₁₉, E₂₋₃₂₀, E₂₋₃₂₁, E₂₋₃₂₂, E₂₋₃₂₃, E₂₋₃₂₄, E₂₋₃₂₅, E₂₋₃₂₆;
Area imbottigliamento RIO: E_{RIO1}, E_{RIO3}, E_{RIO4}, E_{RIO5}, E_{RIO9}, E_{RIO10}, E_{RIO11}, E_{RIO12}, E_{RIO13}, E_{RIO16}, E_{RIO17}, E_{RIO18}, E_{RIO19}, E_{RIO20}, E_{RIO21}, E_{RIO22}, E_{RIO23};
Altre attività accessorie: E_{OF1}, E_{OF2}, E_{OF3}, E_{CP1}, E_{RC2}, E_{RC3}, E_{RC4}, E_{RC5}, E_{RC6}, E_{RC7}, E_{RC8}, E_{RC9}, E_{RC10}, E_{RC11}, E_{RC12}, E_{RC13}, E_{RC14}, E_{RC15}, E_{RC16}, E_{RC17};
Medi impianti di combustione: E_{CT1}, E_{CT2}, E_{CT3}.

b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Reparto produzione bottiglie

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E _{PB1}	Cabina + eisbaer + deum. PET SIPA 31	SOV	350
E _{PB3}	Cabina + Eisbaer SIPA 2	SOV	825
E _{PB4}	Cabina + deum. PET + eisbaer SIPA 6 + deum. PET SIPA 5	SOV	350
E _{PB5}	Cabina + eisbaer SIPA 5 + deum. PET SIPA 4	SOV	350
E _{PB6}	Cabina + deum. PET + eisbaer SIPA 4	SOV	350
E _{PB7}	Cabina+eisbaer+deum. PET SIPA 9 + deum. PET SIPA 7	SOV	375
E _{PB8}	Cabina + eisbaer SIPA 7 + deum. PET SIPA 8	SOV	350
E _{PB15}	Deum. PET SIPA 22 e cabina + deum. SIPA 19	SOV	185
E _{PB22}	Cabina + deum. PET + eisbaer SIPA 40-41-42-43-44-45-46-47-48	SOV	1.400
E _{PB23}	Cabina + deum. PET + eisbaer SIPA 40-41-42-43-44-45-46-47-48	SOV	1.750
E _{PB26}	Cabina + eisbaer SIPA 8 + cabina + deum. PET + eisbaer SIPA 10	SOV	700
E _{PB27}	Cabina soff 12 + Cabina + Deum. PET + eisbaer PPS 11 + SIPA 15-16-17	SOV	700
E _{PB28}	Cabina + deum. PET + eisbaer SIPA 29 e 50 + deum. SIPA 27	SOV	700

E _{PB} 29	Cabina + deum. PET + eisbaer SIPA 51 e 52	SOV	700
E _{PB} 30	Cabina + eisbaer SIPA 42	SOV	825
E _{PB} 31	Deum. PET+eisbaer SIPA 74	SOV	100
E _{PB} 32	Deum. PET + eisbaer SIPA 75 + deum. RPET	SOV	175
E _{PB} 33	Lavaggio cassonetti magazzino preforme	NaOH	15
E _{PB} 34	Cabina+deum. PET+eisbaer SIPA 18 e eisbaer SIPA 19	SOV	215
E _{PB} 35	Cabina + eisbaer SIPA 25	SOV	825
E _{PB} 37	Pulizia filtri sistema pneumatico di trasporto	Polveri	100

Area produzione bevande

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E _{BE} 1	Lavaggio contenitori	NaOH	25
E _{BE} 2	Lavorazione zuccheri	Polveri	60
E _{BE} 4	Lavorazione zuccheri	Polveri	20
E _{BE} 7	Rigenerazione resine per addolcimento acqua	H ₂ SO ₄	5
E _{BE} 8	Cappa dissolutori	NaOH	15
E _{BE} 9	Cappa sala sciroppi e sala cambi	NaOH	5
		HNO ₃	5
		H ₃ PO ₄	5
E _{BE} 11	Carico foglie tè	Polveri	100
E _{BE} 12	Impianto centralizzato dissolutori	Polveri	200
E _{BE} 13	Scarico zucchero	Polveri	30

Area imbottigliamento Mezzanino

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E _{ME} 1	Forno PE termoretraibile linea 64	SOV	250
E _{ME} 2	Sciacquatrice+tunnel linea 64	Acido acetico	750
E _{ME} 10	Corridoio+spogliatoio linea 63	Acido acetico	750
E _{ME} 11	Sala tappi linea 63	Acido acetico	450
		H ₂ O ₂	90

E _{ME} 12	Uscita bottiglie linea 63	Acido acetico	300
E _{ME} 14	Etichettatrice linea 63	SOV	200
E _{ME} 16	Forno PE termoretraibile linee 63 e 57	SOV	500
E _{ME} 19	Forno PE termoretraibile linea 65	SOV	250
E _{ME} 20	Uscita bottiglie linea 65	Acido acetico	405
E _{ME} 22	Etichettatrice linea 65	SOV	200
E _{ME} 25	Uscita bottiglie + sala oxonia+ orientatore tappi linea 64	Acido acetico	1.125
		H ₂ O ₂	225
E _{ME} 26	Corridoio + sala tappi linea 64	Acido acetico	1.500
		H ₂ O ₂	300
E _{ME} 27	Etichettatrice+corridoio+spogliatoio linea 64	SOV	400
		Acido acetico	1.200
E _{ME} 28	Sciacquatrice+tunnel+ sala oxonia linea 63	Acido acetico	1.275
E _{ME} 29	Corridoio+spogliatoio+ orientatore tappi linea 65	Acido acetico	1.500
E _{ME} 30	Sciacquatrice+tunnel+ sala oxonia+sala tappi linea 65	Acido acetico	1.425
		H ₂ O ₂	285
E _{ME} 31	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 57	Composti inorganici del cloro	150
E _{ME} 32	Etichettatrice linea 57	SOV	150

Arece di imbottigliamento 66

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E ₆₆ 1	Sala tappi linea 66	Acido acetico	450
		H ₂ O ₂	90
E ₆₆ 2	Corridoio+spogliatoio+ orientatore tappi linea 66	Acido acetico	525
E ₆₆ 3	Uscita bottiglie linea 66	Acido acetico	750
E ₆₆ 4	Sala oxonia linea 66	Acido acetico	300
E ₆₆ 5	Sciacquatrice+tunnel linea 66	Acido acetico	825
E ₆₆ 6	Etichettatrice linea 66	SOV	60
E ₆₆ 7	Etichettatrice linea 66	SOV	75
E ₆₆ 8	Forno PE termoretraibile linea 66	SOV	300
E ₆₆ 9	Forno PE termoretraibile linea 66	SOV	100

E ₆₆ 12	Corridoio+spogliatoio linea 66	Acido acetico	450
		H ₂ O ₂	90
E ₆₆ 24	Scarico etichettatrici e linea 58	SOV	200
E ₆₆ 25	Scarico forni PE termoretraibile linea 58	SOV	200
E ₆₆ 26	Cabina SIPA 62	SOV	1.500
E ₆₆ 27	Sanificazione linea 58 pre/post imbottigliamento	Composti inorganici del cloro	75

Area Imbottigliamento VETRO

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E _{VE} 1	Lava bottiglie linea 31	NaOH	15
		HNO ₃	15
		Acido acetico	375
E _{VE} 10	Etichettatrice termoretraibile linea 35	SOV	150
E _{VE} 12	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 30	Composti inorganici del cloro	180

Area Imbottigliamento 2-3

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E ₂₋₃ 1	Corridoio+spogliatoio+ orientatore tappi linea 60	Acido acetico	450
E ₂₋₃ 9	Corridoio linea 61	Acido acetico	3.000
E ₂₋₃ 10	Corridoio+spogliatoio+ sala tappi+orientatore tappi linea 61	Acido acetico	3.000
E ₂₋₃ 11	Uscita bottiglie + etichettatrice linea 61	SOV	175
E ₂₋₃ 12	Etichettatrice linea 60 + forno PE termoretraibile linea 61	SOV	1.000
E ₂₋₃ 13	Etichettatrice + riempitrice + serbatoio CIP linea 42	SOV	1.000
E ₂₋₃ 14	Etichettatrice linea 43	SOV	1.000
E ₂₋₃ 17	Forno PE termoretraibile linea 42+etichettatrice linea 46+forno PE termoretraibile linea 43	SOV	1.000
E ₂₋₃ 18	Scarico forno PE termoretraibile linea 39 + scarico forno PE termoretraibile linea 42	SOV	1.000

E ₂₋₃ 19	Sciacquatrice+riempitrice+ etichettatrice linea 50	SOV	1.000
E ₂₋₃ 20	Scarico forni PE termoretraibile linea 50	SOV	1.000
E ₂₋₃ 21	Corridoio, uscita bottiglie, sala tappi linea 60	Acido acetico	1.275
E ₂₋₃ 22	Sciacquatrice+tunnel + sala oxonia linea60	Acido acetico	975
E ₂₋₃ 23	Ingresso bottiglie+sciacquatrice+ tunnel linea 61	Acido acetico	900
E ₂₋₃ 24	Etichettatrice linea 60	SOV	200
E ₂₋₃ 25	Etichettatrice termoretraibile linea 61	SOV	150
E ₂₋₃ 26	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 39	Composti inorganici del cloro	45

Area di imbottigliamento RIO

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E _{RIO} 1	Scarico etichettatrice linea 55	SOV	100
E _{RIO} 3	Scarico forno PE termoretraibile linea 55	SOV	100
E _{RIO} 4	Scarico etichettatrice linea 56	SOV	100
E _{RIO} 5	Scarico forno PE termoretraibile linea 53	SOV	100
E _{RIO} 9	Scarico forno PE termoretraibile linea 52	SOV	150
E _{RIO} 10	Scarico forno PE termoretraibile linea 52	SOV	150
E _{RIO} 11	Scarico etichettatrice linea 52	SOV	150
E _{RIO} 12	Scarico etichettatrice linea 51	SOV	150
E _{RIO} 13	Scarico forno PE termoretraibile linea 51	SOV	150
E _{RIO} 16	Scarico etichettatrici linee 53 e 54	SOV	200
E _{RIO} 17	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 51	Composti inorganici del cloro	75
E _{RIO} 18	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 52	Composti inorganici del cloro	75
E _{RIO} 19	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 53	Composti inorganici del cloro	75

E _{RIO} 20	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 54	Composti inorganici del cloro	75
E _{RIO} 21	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 55	Composti inorganici del cloro	75
E _{RIO} 22	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 56	Composti inorganici del cloro	75
E _{RIO} 23	Locale preparazione disinfettante	Composti inorganici del cloro	45

Altre attività accessorie

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limite</i>
E _{OF} 1	Pulizia datatrici	SOV cl. III	900 g/h
		SOV cl. IV	1.800 g/h
		SOV cl. V	3.600 g/h
E _{OF} 2	Saldatura (off. carpenteria/idraulica)	Polveri	20 mg/Nm ³
		Cr VI, Co, Ni	1 mg/Nm ³
		Cd	0,2 mg/Nm ³
E _{OF} 3	Saldatura (off. manutenzione impianti)	Polveri	20 mg/Nm ³
		Cr VI, Co, Ni	1 mg/Nm ³
		Cd	0,2 mg/Nm ³
E _{CP} 1	Riparazione pallet	Polveri	200 g/h
E _{RC} 2	Cappa aspirazione	H ₂ SO ₄	50 g/h
E _{RC} 3, E _{RC} 4, E _{RC} 5	Aspirazione blindo 5	H ₂ SO ₄	15 g/h
E _{RC} 6, E _{RC} 7, E _{RC} 8	Aspirazione blindo 4	H ₂ SO ₄	15 g/h
E _{RC} 9, E _{RC} 10, E _{RC} 11	Aspirazione blindo 3	H ₂ SO ₄	15 g/h
E _{RC} 12, E _{RC} 13, E _{RC} 14	Aspirazione blindo 2	H ₂ SO ₄	15 g/h
E _{RC} 15, E _{RC} 16, E _{RC} 17	Aspirazione blindo 1	H ₂ SO ₄	15 g/h

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni di tutti i camini autorizzati ad esclusione dei camini n. E_{RIO}23, E_{OF}2, E_{OF}3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 4.1, lett. b.-4), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 3) le analisi alle emissioni del camino E_{BE13} dovranno essere effettuate in modo tale da essere rappresentative dell'emissione e la rappresentatività dei campioni dovrà essere attestata e sottoscritta dal professionista abilitato che firmerà il certificato di analisi, giustificando eventuali scostamenti rispetto a quanto stabilito dalla norma UNI EN 13284;
- 4) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E_{PB37}, E_{BE2}, E_{BE4}, E_{BE11}, E_{BE12}, E_{BE13}, E_{ME14}, E_{ME22}, E_{ME27}, E_{ME32}, E₆₆₅, E₆₆₇, E₆₆₂₄, E₂₋₃₁₁, E₂₋₃₁₂, E₂₋₃₁₃, E₂₋₃₁₄, E₂₋₃₁₇, E₂₋₃₁₈, E₂₋₃₁₉, E_{RIO1}, E_{RIO4}, E_{RIO11}, E_{RIO12}, E_{RIO16}, E_{OF2}, E_{OF3}, E_{CP1};

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-bis)-1del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità superiori a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 5) in conformità a quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, a far data dal 1° Gennaio 2025 le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. Fino a quella data dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente prima del 19.12.2017

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
E _{CT2}	Caldaia ad uso tecnologico da 7 MW	Ossidi di azoto (NO _x)	250*
E _{CT3}	Caldaia per riscaldamento locali da 5,7 MW	Ossidi di azoto (NO _x)	250*

*** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso**

- 6) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. E_{CT2} ed E_{CT3}. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al libretto di centrale di cui al punto 4.1, lett. b.-8), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 7) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 8) deve essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In particolare:
 - a. il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve

possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- b. l'impianto deve essere munito di un «libretto di centrale» secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412. Il libretto di centrale va tenuto presso lo stabilimento dove è installato l'impianto.
- 9) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione nuovi di cui all'art. 268 comma 1 lett. gg-bis)-2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità superiori a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 10) le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato:

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
E _{CT} 1	Caldaia ad uso tecnologico da 6,7 MW	Ossidi di azoto (NO ₂)	100*

*** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso**

- 11) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti al camino n. E_{CT}1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al libretto di centrale di cui al 4.1, lett. b.-13) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 12) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 13) deve essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In particolare:
- a. il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- b. l'impianto deve essere munito di un «libretto di centrale» secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412. Il libretto di centrale va tenuto presso lo stabilimento dove è installato l'impianto.
- 14) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- c. **entro il 27.12.2022** deve essere trasmessa a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni al camino n. E_{RI023} relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
- d. I punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:

Camino (n.)	Attività	Riferimento esenzione
E _{BE10}	Cappa serbatoi infusione tè	Emissione vapore
E ₂₋₃₁₅	Zona serbatoio CIP + riempitrice linea 39	Emissione vapore
E _{ME31}	Sanificazione pre/post imbottigliamento linea 57	Emissione vapore
E _{ME33} , E ₆₆₂₃ , E _{PB36}	Cappe laboratori controllo qualità	All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)
E _{VE5}	Riempitrice linea 35	Emissione vapore
E _{VE6}	Riempitrice linea 34	Emissione vapore
E _{VE7}	Riempitrice linea 31	Emissione vapore
E _{VE11}	Pastorizzatore linea 35	Emissione vapore
E _{LA1} , E _{LA2} , E _{LA3} , E _{LA4} , E _{LA5}	Laboratorio chimico	All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)
E _{CU1} , E _{CU2} , E _{CU3} , E _{CU4} , E _{CU5}	Aspirazioni locali mensa	All. IV - Parte I, c. 1, lett. e)

- e. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- f. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- g. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

4.2 - IMPATTO ACUSTICO

Con prot. n. 20446 del 07.04.2022 è stato acquisito il nulla-osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Scorzè ai sensi della Legge n. 447/1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

MOD_TRA00_D03_rev0

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente



COMUNE DI SCORZÈ

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza Aldo Moro, 1 – 30037 Scorzè (Ve)

Codice Fiscale 82002430278 – Partita Iva 01861800272 PEC: comune.scorze.ve@pecveneto.it

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI

Servizio Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti

Tel. 041-5848246 – Email: ambiente@comune.scorze.ve.it

Protocollo assegnato dal SUAP

Scorzè, 7/4/2022

Al SUAP per la trasmissione ai seguenti destinatari:

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Ambiente

Via Forte Marghera, n.191

30173 Mestre (Ve)

e p.c.

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA

Viale Kennedy n.65

30037 Scorzè (Ve)

ARPAV

Dipartimento Provinciale di Venezia

Via Lissa, n.6

30174 Mestre (Ve)

OGGETTO: Pratica SUAP n. 00593710247-11092021-1511

Richiesta di autorizzazione per modifica sostanziale ad A.U.A. n.47377 del 21/9/2020 Det. n.2262/2020 – Ditta Acqua Minerale San Benedetto Spa.

NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI L. 447/1995

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI

Vista la richiesta presentata il 13/10/2021 tramite portale SUAP con pratica n. 00593710247-11092021-1511 – protocollo REP_PROV_VE/VE-SUPRO 401428/13-10-2021 – dalla ditta Acqua Minerale San Benedetto Spa per modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale n.47377 del 21/9/2020 Det. CMVe n.2262/2020, per l'impianto produttivo sito in viale Kennedy n.65 a Scorzè (Ve), catastalmente individuato al Foglio 10 Mappale 1281;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 delle L. 241/90 della Città Metropolitana di Venezia prot. n.59813 del 5/11/2021;

Visto che la suddetta pratica, alla luce delle modifiche apportate all'impianto produttivo, comprende anche la richiesta di nuovo nulla osta di impatto acustico di competenza del Comune di Scorzè;

Vista la documentazione previsionale d'impatto acustico "relazione n.75" redatta dallo studio Marvin Acustica Srl allegata alla pratica SUAP n. 00593710247-11092021-1511;

Vista la richiesta di integrazioni documentali di ARPAV prot. n.2021-0106302/U del 23/11/2021, pervenuta al SUAP il 24/11/2021 e trasmessa alla ditta in pari data;

Vista l'integrazione documentale "relazione integrativa n.75/A" pervenuta il 21/12/2021 e trasmessa ad ARPAV per l'espressione del relativo parere di competenza;

Visto il parere di ARPAV prot. n.2022-0016336/U del 22/02/2022, pervenuto al SUAP il 23/02/2022 nel quale viene afferma che, in via previsionale, i nuovi camini non determineranno un incremento significativo dei livelli sonori presso i ricettori;

Considerato che in detto parere ARPAV viene ribadita la necessità della dimostrazione di dette valutazioni previsionali di impatto acustico mediante una campagna di misure fonometriche da realizzarsi con i nuovi impianti a regime;

Richiamata inoltre da ARPAV, in detto parere, la necessità della presentazione da parte della ditta di un piano di risanamento acustico riferito agli impianti preesistenti;

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Scorzè, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 28/11/2013;

Vista la Legge n.447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto il D.Lgs. n.152/2006 e D.P.R. n.59/2013;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

RILASCIA

il **NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO** ai sensi della Legge n.447/1995 relativo alla richiesta presentata il 13/10/2021 tramite portale SUAP con pratica n. 00593710247-11092021-1511 – protocollo REP_PROV_VE/VE-SUPRO 401428/13-10-2021 – dalla ditta Acqua Minerale San Benedetto Spa per modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale n.47377 del 21/9/2020 Det. CMVe n.2262/2020, per l'impianto produttivo sito in viale Kennedy n.65 a Scorzè (Ve), catastalmente individuato al Foglio 10 Mappale 1281.

La ditta, in ottemperanza al parere di ARPAV prot. n.2022-0016336/U del 22/02/2022, dovrà eseguire una campagna di misure fonometriche da realizzarsi con i nuovi impianti a regime al fine della verifica del rispetto dei livelli sonori presso i ricettori e della conferma delle valutazioni previsionali acustiche contenute nella "relazione n.75" e "relazione integrativa n.75/A". Eseguite le misurazioni dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione la relativa documentazione per le conseguenti valutazioni.

Anche sulla base di tali risultati, la ditta dovrà predisporre il piano di risanamento acustico riferito agli impianti preesistenti.

Allegato: parere di ARPAV prot. n.2022-0016336/U del 22/02/2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI
Dott. Nicola Toniolo



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Venezia
Unità Organizzativa Controlli Ambientali

Prot. vedi file segnature xml allegato

Class. 10.10.01

Venezia-Mestre

MO312TVE_8

Ns. Rif. 20211109_FP2478

Città Metropolitana di Venezia
Area Ambiente

Comune di Scorzè

Trasmessa tramite sportello SUAP
del Comune di Scorzè
suap.ve@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 0000593710247-11092021-1511
Ditta: Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Impianto: Scorzè, viale Kennedy, 65
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale. Parere

Con riferimento all'oggetto, si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Struttura in merito alla documentazione presentata.

Impatto acustico

Preso visione della Relazione Integrativa N. 75 A presentata dalla ditta a seguito di richiesta integrazioni, si osserva che i nuovi camini oggetto di istanza, rispetto all'emissione determinata dal complesso dello stabilimento industriale preesistente, non determinano un incremento significativo dei livelli sonori presso i ricettori, ed inoltre appare improbabile che i nuovi impianti possano determinare un superamento del limite differenziale notturno, pur considerando che il livello differenziale generato da questi impianti deve essere determinato o stimato con riferimento al livello di rumore residuo reale, da intendersi in assenza delle altre componenti sonore prodotte dalle parti preesistenti dello stabilimento San Benedetto. Tali conclusioni dovranno comunque essere confermate mediante una campagna di misure fonometriche da realizzarsi con i nuovi impianti a regime.

Si rileva tuttavia che gli stessi risultati fonometrici evidenziano livelli sonori, generati dal complesso preesistente, tali da determinare il superamento dei limiti differenziali notturni presso diversi ricettori. Si richiama pertanto la necessità che nel Piano di risanamento acustico che la ditta deve predisporre, riferito agli impianti preesistenti, siano previsti adeguati interventi specificamente finalizzati anche al rispetto dei limiti differenziali presso i ricettori.

pag. 1 di 2



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@gsc.arpa.ve.it
www.arpa.veneto.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MASSIMO GATTOLIN il 16/11/2022 17:04:47

TONIOLO NICOLA ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 3127 del 16/11/2022

Prot.: 2022 / 67040 del 16/11/2022

Unità Organizzativa Controlli Ambientali

Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia

Tel. +39 041 5445511 e-mail: dapve@arpa.veneto.it

PEC: dapve@pec.arpa.ve.it

Emissioni in atmosfera

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, non si rilevano motivi ostativi alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti

Il Dirigente
dott. Daniele Sepulcri
(Firmato elettronicamente
ai sensi dell' art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Daniele Sepulcri
Responsabile dell'istruttoria: dott. Angelo Scarpa, ing. Maria Raffaella Grasso

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 2 di 2



Sede legale

Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Controlli Ambientali

Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia
Tel. +39 041 5445511 e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpa.vi.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 16/11/2022 17:04:47
TONIOLO NICOLA ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 3127 del 16/11/2022
Prot.: 2022 / 67040 del 16/11/2022